



BANCA STABIESE

Fondata nel 1933

CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO

Edizione 2020

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 27/11/2020

Cronologia degli aggiornamenti

| Descrizione sintetica | Data di approvazione | Organo deliberante |
|-----------------------|----------------------|------------------------------|
| Emanazione | 28-10-2013 | Consiglio di amministrazione |
| 1° Aggiornamento | 28-09-2015 | Consiglio di amministrazione |
| 2° Aggiornamento | 29-11-2016 | Consiglio di amministrazione |
| 3° Aggiornamento | 27-11-2020 | Consiglio di amministrazione |

i n d i c e

| | |
|--|-----------|
| Cronologia degli aggiornamenti | 0 |
| PREMESSA..... | 3 |
| DISPOSIZIONI GENERALI | 3 |
| <i>Articolo 1 - Ambito di applicazione e destinatari</i> | <i>3</i> |
| <i>Articolo 2 - Comunicazione</i> | <i>3</i> |
| MISSION, VALORI E PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA BANCA | 4 |
| <i>Articolo 3 - Mission della Banca</i> | <i>4</i> |
| <i>Articolo 4 - Valori</i> | <i>4</i> |
| <i>Articolo 4.1 - Legalità, correttezza ed onestà</i> | <i>4</i> |
| <i>Articolo 4.2 - Conformità alle norme</i> | <i>4</i> |
| <i>Articolo 4.3 - Moralità</i> | <i>5</i> |
| <i>Articolo 4.4 - Responsabilità</i> | <i>5</i> |
| <i>Articolo 4.5 - Imparzialità</i> | <i>5</i> |
| ETICA NELLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI E DEI RAPPORTI COMMERCIALI | 5 |
| <i>Risorse Umane</i> | <i>5</i> |
| <i>Articolo 5 - Rapporti con i Dipendenti</i> | <i>5</i> |
| <i>Articolo 6 - Rapporti con i beni aziendali</i> | <i>6</i> |
| <i>Remunerazione</i> | <i>6</i> |
| <i>Articolo 7 - Politiche di remunerazione</i> | <i>6</i> |
| <i>Contabilità e prevenzione dei reati</i> | <i>6</i> |
| <i>Articolo 8 - RegISTRAZIONI contabili</i> | <i>6</i> |
| <i>Articolo 9 - Politiche anti-corrruzione</i> | <i>7</i> |
| <i>Articolo 10 - Regole in tema di omaggistica, comuni a tutte le relazioni</i> | <i>7</i> |
| <i>Articolo 11 - Antiriciclaggio, terrorismo e criminalità organizzata</i> | <i>7</i> |
| <i>Articolo 12 - Gestione del contante e di altri valori</i> | <i>7</i> |
| <i>Articolo 13 - Adempimenti fiscali</i> | <i>8</i> |
| <i>Articolo 14 - Tutela della persona</i> | <i>8</i> |
| <i>Articolo 15 - Tutela della concorrenza</i> | <i>8</i> |
| <i>Articolo 16 - Tutela del diritto di autore e della proprietà industriale</i> | <i>8</i> |
| <i>Conflitti di interesse</i> | <i>8</i> |
| <i>Articolo 17 - Conflitti d'interesse e operazioni con parti correlate/soggetti collegati</i> | <i>8</i> |
| <i>Articolo 18 - Gestione delle Operazioni personali</i> | <i>9</i> |
| <i>Informazioni e riservatezza</i> | <i>9</i> |
| <i>Articolo 19 - Trasparenza e completezza dell'informazione</i> | <i>9</i> |
| <i>Articolo 20 - Riservatezza</i> | <i>10</i> |
| <i>Articolo 21 - Divieto di avvalersi di informazioni confidenziali</i> | <i>10</i> |
| <i>Articolo 22- Protezione dei dati personali</i> | <i>11</i> |
| <i>Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e tutela ambientale</i> | <i>11</i> |
| <i>Articolo 23- Sicurezza e salute</i> | <i>11</i> |

| | |
|--|-----------|
| <i>Articolo 24 - Tutela ambientale</i> | <i>11</i> |
| RAPPORTI CON GLI STAKEHOLDERS | 11 |
| <i>Articolo 25 - Rapporti con gli azionisti</i> | <i>11</i> |
| <i>Articolo 26 - Rapporti con i Clienti</i> | <i>12</i> |
| <i>Articolo 27 - Divieti inerenti i rapporti con i procuratori o incaricati dei Clienti.....</i> | <i>12</i> |
| <i>Articolo 28- Rapporti con la stampa e comunicazioni esterne</i> | <i>12</i> |
| <i>Articolo 29 - Rapporti con i fornitori di beni e servizi e con gli Outsourcer</i> | <i>13</i> |
| <i>Articolo 30 - Rapporti con il territorio</i> | <i>13</i> |
| <i>Articolo 31 - Rapporti con le Istituzioni Pubbliche e altri soggetti esterni.....</i> | <i>13</i> |
| <i>Articolo 32 - Rapporti con le Autorità di vigilanza e controllo</i> | <i>14</i> |
| SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI | 14 |
| <i>Articolo 33 - Sistema dei controlli interni</i> | <i>14</i> |
| VIOLAZIONI DEL CODICE: SEGNALAZIONI E SISTEMA SANZIONATORIO | 15 |
| <i>Articolo 34 - Segnalazione delle violazioni al Codice.....</i> | <i>15</i> |
| <i>Articolo 35 - Sistema interno di segnalazione delle violazioni (whistleblowing).....</i> | <i>15</i> |
| <i>Articolo 36 - Conseguenze derivanti dalla violazione del Codice</i> | <i>15</i> |

PREMESSA

Il presente Codice Etico e di Comportamento (nel seguito denominato più brevemente anche "*Codice Etico*" o "*Codice*"), che abroga e sostituisce le precedenti analoghe disposizioni, costituisce un insieme di principi la cui osservanza è di fondamentale importanza per il regolare funzionamento, l'affidabilità della gestione e la reputazione della Banca. A tali principi si richiamano le operazioni poste in essere e i comportamenti assunti e i rapporti intrattenuti sia all'interno sia all'esterno della Banca Stabiese (nel seguito denominata anche "*azienda*" o "*Banca*" o "*società*").

La buona reputazione rappresenta una risorsa essenziale per la Banca, pertanto tutte le attività lavorative di quanti operano nell'azienda devono essere svolte con impegno professionale, rigore morale e correttezza comportamentale, anche al fine di tutelarne l'immagine.

Il presente Codice rappresenta altresì un documento ufficiale dell'azienda e costituisce la necessaria premessa del "Modello di organizzazione, gestione e controllo" previsto dall'art. 6 del Decreto Legislativo 231/2001 e ss.mm.ii. in materia di "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche".

In esso vengono anche definiti i principali criteri comportamentali, che i Destinatari sono tenuti ad osservare per la realizzazione e la tutela dei valori etici cui si informa la Banca, pertanto è da intendersi anche come codice di condotta. Tali criteri vengono declinati in maniera più dettagliata e completa nei 'Principi generali di comportamento' contenuti nel Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. lgs. 231/2001, adottato dalla Banca, nonché nella normativa interna (regolamenti, policy e norme operative, ecc.).

L'osservanza delle norme del Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei Dipendenti ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2104 e 2105 del codice civile; pertanto a ogni Dipendente viene chiesta la conoscenza delle norme contenute nel presente documento, delle prescrizioni comportamentali contenute nei contratti collettivi oltre alla normativa primaria e secondaria che regola l'attività svolta nell'ambito della propria funzione.

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Ambito di applicazione e destinatari

I principi e le disposizioni del Codice sono vincolanti per i membri degli organi sociali, per tutte le persone legate a rapporti di lavoro subordinato con la Banca ("Dipendenti") e per tutti coloro che operano per la Banca, quale che sia il rapporto che li lega alla stessa ("Collaboratori"); ai soggetti coinvolti in accordi di esternalizzazione aventi ad oggetto la prestazione di servizi ("Outsourcers").

Gli Amministratori, i Sindaci, i Dipendenti, i Collaboratori e gli Outsourcers sono di seguito anche definiti congiuntamente "Destinatari" o "persone della Banca".

Il Codice sarà reso disponibile ai terzi che ricevano incarichi dalla Banca o che abbiano con essa rapporti durevoli.

Articolo 2 - Comunicazione

La Banca provvede:

- a informare tutti i Destinatari circa le disposizioni e l'applicazione del Codice, prescrivendone la rigorosa osservanza;
- a predisporre ogni possibile strumento che ne favorisca la piena applicazione;
- ad adottare i provvedimenti connessi alla rimozione degli effetti delle infrazioni del Codice;
- ad aggiornare le disposizioni con riguardo alle esigenze che di volta in volta si manifestino;
- a sanzionare le violazioni del Codice.

Nei rapporti contrattuali la Banca richiede ai terzi contraenti il rispetto delle disposizioni di cui al presente Codice, a tal fine specificandone espressamente in ciascun contratto la presa visione. Ove

richiesto, una copia del Codice sarà consegnata a tutti i soggetti che intrattengono relazioni commerciali con la Banca.

Il Codice è pubblicato sul sito della Banca (www.bancastabiese.it) ed è consultabile dai Dipendenti in una cartella condivisa (file sharing) accessibile a tutto il Personale tramite l'Intranet aziendale.

MISSION, VALORI E PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA BANCA

Articolo 3 - Mission della Banca

Banca Stabiese, realtà a spiccato orientamento localistico, vuole essere una banca a servizio del territorio di appartenenza e del relativo tessuto economico e sociale attraverso l'offerta di prodotti di raccolta e di impiego tradizionali nel rispetto del principio della sana e prudente gestione.

Coerentemente con la propria mission la Banca offre assistenza creditizia con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo economico del mercato locale, attraverso l'offerta di servizi finanziari essenziali alle famiglie e alle aziende, non ritenendo inoltre consona alla propria operatività l'entrata in nuovi mercati e/o l'offerta di prodotti/servizi particolarmente complessi.

Articolo 4 - Valori

La Banca persegue lo sviluppo e la crescita di lungo periodo attraverso il servizio ai Clienti che ne costituiscono il più importante "investimento", la valorizzazione dei collaboratori, la vicinanza agli operatori economici locali e il conseguimento di una profittabilità dalle solide basi.

Nello svolgimento della propria attività la Banca coniuga tali obiettivi con la rigorosa osservanza dei valori etici fondamentali come di seguito illustrati.

I principi e le disposizioni del presente Codice Etico intendono favorire e promuovere il rispetto, oltre che dei valori della Banca, degli obblighi generali di diligenza, correttezza e lealtà che debbono qualificare il comportamento nell'ambiente di lavoro, gli adempimenti delle prestazioni di lavoro, le attività di negoziazione, assunzione ed adempimento delle obbligazioni della Società o verso la Società.

La Banca è costantemente orientata nelle scelte e nei comportamenti ai principi etici di seguito indicati.

Articolo 4.1 - Legalità, correttezza ed onestà

Il perseguimento dell'interesse della Banca non può mai giustificare una condotta contraria alle norme applicabili, quale che ne sia il rango o la fonte, ed ai principi di correttezza e onestà.

A tal fine è fatto obbligo ai Destinatari e in particolare ai Dipendenti della Banca di conoscere le leggi, i regolamenti e le norme interne che attengono alle mansioni e/o funzioni svolte.

Pertanto chiunque all'interno della Banca subisca una costrizione o venga istigato a violare le leggi deve riferire tempestivamente al proprio superiore, o, se ciò non è possibile, per assenza di questi o perché da questi istigato o costretto, deve riferire prontamente all'Organismo di Vigilanza anche ai sensi di quanto disposto dalla normativa aziendale in ordine alla gestione delle segnalazioni interne disciplinate nei successivi articoli.

Articolo 4.2 - Conformità alle norme

Al fine di assicurare la conformità alle norme, la Banca ha istituito una apposita funzione (di Compliance), il cui compito specifico è quello di verificare che le procedure interne siano coerenti con la necessità di prevenire la violazione o l'elusione di norme eteroregolamentari (leggi e regolamenti) e auto regolamentari (codici di condotta) applicabili alla Banca. Tale funzione di controllo risponde a requisiti di indipendenza, autorevolezza e professionalità ed ha accesso a tutte le attività svolte sia presso gli uffici centrali sia presso le strutture periferiche della Banca.

Articolo 4.3 - Moralità

I Destinatari sono tenuti, con la propria condotta, a contribuire alla salvaguardia della reputazione della Banca, durante lo svolgimento delle proprie mansioni lavorative, funzioni, incarichi e in ogni aspetto della loro vita sociale.

La condotta dei Destinatari deve essere pertanto ispirata all'integrità morale ed improntata ai più alti livelli di onestà, lealtà, correttezza e buona fede, favorendo la trasparenza dei rapporti, il rispetto nelle relazioni interpersonali, il perseguimento degli obiettivi aziendali senza il perseguimento dei propri interessi personali.

In tale ottica e a titolo esemplificativo, essi si astengono dal tenere, nei luoghi di lavoro, comportamenti non improntati alla correttezza e al massimo rispetto della dignità e personalità morale di ciascuno e dal praticare, anche nella vita privata, attività potenzialmente pregiudizievoli per la propria situazione finanziaria (quali, ad esempio, gioco d'azzardo, scommesse) o comunque non lecite o eticamente scorrette.

In ogni caso i comportamenti tenuti dai Destinatari del Codice devono essere anche finalizzati ad un uso morale ed etico degli strumenti informatici assegnati dalla Banca sia nella consultazione, sia nella navigazione dei siti web, onde evitare possibili condotte illecite, pertanto è vietato:

- l'utilizzo non corretto della posta elettronica volto a porre in essere o anche solo ad agevolare, anche attraverso immagini virtuali condotte illecite (afferenti ad esempio alla pornografia in special modo minorile);
- l'accesso e/o la messa a disposizione e/o la conservazione di materiale classificabile in categorie che possano configurare la violazione di leggi, la promozione di comportamenti inappropriati od offensivi o tali da indurre alla violenza, all'odio o ad attività illegali (quali, ad esempio, pornografia, razzismo, droga, gioco d'azzardo, scommesse).

Articolo 4.4 - Responsabilità

Ciascun Destinatario svolge la propria attività lavorativa e le proprie prestazioni nel rispetto formale e sostanziale di ogni genere di norma, con diligenza, professionalità, efficienza, lealtà e correttezza, utilizzando al meglio gli strumenti e il tempo a sua disposizione ed assumendo, in funzione del ruolo ricoperto, le responsabilità connesse alle proprie attribuzioni.

Le persone della Banca sono altresì tenute al rispetto ed alla tutela dei beni aziendali, attraverso comportamenti responsabili ed in linea con quanto definito dalla normativa interna e dal presente Codice.

In particolare tutte le persone della Banca debbono improntare il proprio comportamento a criteri di condivisione delle informazioni, di attenzione alle opinioni ed alle istanze liberamente espresse da propri collaboratori, di chiara assunzione delle responsabilità proprie e collettive.

Articolo 4.5 - Imparzialità

Nelle relazioni con le controparti e nelle relazioni interne, la Banca evita ogni discriminazione basata sulla nazionalità, le opinioni politiche, le appartenenze sindacali, le credenze religiose, l'origine razziale ed etnica, il sesso e lo stato di salute dei suoi interlocutori.

ETICA NELLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI E DEI RAPPORTI COMMERCIALI

Risorse Umane

Articolo 5 - Rapporti con i Dipendenti

Ai Dipendenti, la cui incolumità fisica e integrità morale sono considerate valori primari dalla Banca, vengono garantite condizioni di lavoro rispettose della dignità personale, in ambienti di lavoro adeguati.

L'effettiva conoscenza delle normative, di ogni ordine e grado, che disciplinano le attività rientranti nelle rispettive funzioni è condizione necessaria per la loro assegnazione.

La Banca fornisce ai propri Dipendenti strumenti di formazione e di aggiornamento idonei al raggiungimento di un grado di professionalità adeguato all'esecuzione dei compiti loro assegnati e ne valorizza nel tempo le attitudini e le competenze.

La Banca riconosce l'importanza della comunicazione interna aziendale nei confronti del Personale e la favorisce con appositi strumenti e iniziative volti a mettere i collaboratori tutti nella condizione di essere informati, di sentirsi coinvolti e di fare un buon lavoro nell'interesse della Banca con loro soddisfazione.

I Dipendenti della Banca devono poter esprimere liberamente il proprio pensiero.

Il Personale è assunto con regolare contratto di lavoro, non essendo tollerata alcuna forma di lavoro irregolare.

La Banca evita qualsiasi forma di discriminazione e garantisce trasparenza sia alla fase di selezione che a quelle di gestione e sviluppo di carriera del Personale.

I profili professionali e personali dei candidati vengono valutati con obiettività nell'esclusivo interesse della Banca ad assumere o a promuovere le persone più idonee per le posizioni di cui trattasi

Articolo 6 - Rapporti con i beni aziendali

Ciascuno è direttamente e personalmente responsabile della protezione e della conservazione dei beni affidatigli per espletare i propri compiti nonché dell'utilizzo degli stessi nel rispetto delle norme.

I Destinatari dovranno prestare, nell'invio di posta elettronica, la stessa attenzione, cautela ed etichetta adottate per la posta ordinaria.

Per quanto riguarda la connessione ad internet eventualmente resa disponibile, nonché il telefono, compreso quello cellulare, e la e-mail, l'utilizzo dovrà essere limitato a scopi strettamente aziendali.

I Destinatari sono tenuti a rispettare scrupolosamente quanto prescritto dalle politiche di sicurezza aziendali, al fine di non compromettere la funzionalità e la protezione dei sistemi informatici in uso presso la Banca.

I Destinatari sono responsabili dei beni aziendali assegnatigli dalla Banca e devono operare con diligenza per tutelare gli stessi da utilizzi impropri o non corretti.

Le spese sostenute dai Destinatari per trasporto, vitto e alloggio sono rimborsabili dalla Banca, esclusivamente e rigorosamente nei limiti, nei tempi e nei modi previsti dalle normative interne.

Ogni abuso dovrà essere sanzionato e comporterà la sospensione o nei casi di violazioni più gravi o reiterate, la revoca della concessione dei beni abusivamente utilizzati.

Remunerazione

Articolo 7 - Politiche di remunerazione

La Banca si impegna affinché le remunerazioni erogate a qualsiasi titolo, ai soggetti individuati dalle relative Politiche dalla stessa adottate, siano coerenti con le strategie da sempre seguite dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.

Contabilità e prevenzione dei reati

Articolo 8 - RegISTRAZIONI contabili

Le scritture contabili devono essere redatte secondo i principi di trasparenza, verità, completezza, chiarezza, affidabilità, ricostruibilità e devono consentire la redazione di un quadro attendibile e fedele della situazione aziendale.

Esse devono essere tenute dai soggetti competenti in conformità alla legge ed ai principi tecnici, in aderenza alle procedure contabili.

Le rilevazioni contabili ed i documenti che le esprimono devono essere basati su informazioni precise, esaurienti e verificabili, anche riguardo alla natura delle operazioni a cui fanno riferimento.

Deve essere assicurata la possibilità di rintracciare agevolmente, per ciascuna registrazione contabile, la documentazione a supporto, al fine di consentire analisi e verifiche, sia interne che della società di revisione e delle autorità competenti.

La documentazione deve altresì consentire di individuare i soggetti che sono intervenuti nella preparazione della scrittura contabile dell'operazione, nella sua decisione o attuazione e nel controllo, nonché le modalità seguite ed i criteri adottati nelle valutazioni.

Devono essere attuate adeguate ed opportune modalità di conservazione della documentazione contabile, al fine di garantire la genuinità e la veridicità di ciascun documento.

Articolo 9 - Politiche anti-corruzione

La Banca sanziona la corruzione senza alcuna eccezione. In particolare, è fatto divieto ai Destinatari, quale che sia il rapporto che li lega alla stessa, di:

- effettuare, promettere o comunque favorire, direttamente o indirettamente, la corresponsione di denaro o altra utilità ad un "Pubblico Ufficiale" o ad un "Privato";
- accettare ovvero autorizzare qualcuno ad accettare la promessa e/o acquisire direttamente o indirettamente denaro, vantaggi economici, trattamenti più favorevoli di quelli dovuti od altra utilità da qualunque soggetto, al fine di:
 - a) svolgere in maniera impropria qualsiasi funzione di natura pubblica;
 - b) ottenere, assicurarsi o mantenere un business o un ingiusto vantaggio in relazione all'attività d'impresa, ovvero consentirlo ad altri;
 - c) conseguire ovvero concedere indebitamente un trattamento in violazione della normativa o delle disposizioni impartite dalla Banca.

La Banca vieta la prospettazione di incrementi nella remunerazione dei propri Dipendenti, di altri vantaggi o di progressione di carriera, quale contropartita di attività difformi dalle leggi, dal presente Codice e dalle norme e regole interne.

Articolo 10 - Regole in tema di omaggistica, comuni a tutte le relazioni

L'omaggistica utilizzata a supporto del corrente svolgimento degli affari è volta esclusivamente a promuovere l'immagine della Banca e non può eccedere, per valore e/o intensità, le normali prassi commerciali e di cortesia o, comunque, compromettere l'indipendenza di giudizio, la correttezza operativa, l'integrità e la reputazione del destinatario.

E' fatto divieto ai Destinatari di accettare da Fornitori, o aspiranti tali, doni, benefici o vantaggi, diretti o indiretti, di qualunque genere o tipo, ove non di modico valore: in caso di dubbio in ordine a detto requisito è necessario il preventivo assenso scritto del proprio responsabile diretto.

L'omaggistica a favore di Destinatari della Banca è consentita solo se e nei limiti precedentemente approvati dall'Organo amministrativo e/o dagli organi delegati da quest'ultimo.

Il Destinatario che riceve beni, servizi o altre utilità in modo difforme da quanto precede deve informare immediatamente l'Amministratore delegato.

Articolo 11 – Antiriciclaggio, terrorismo e criminalità organizzata

La Banca si impegna ad assicurare che la propria attività non divenga strumento per favorire, neppure potenzialmente, attività illecite criminali, terroristiche e della criminalità organizzata.

I Destinatari sono tenuti pertanto ad effettuare la propria attività nei confronti della clientela, nel pieno rispetto della normativa vigente emanata dalle competenti Autorità, nonché delle procedure interne in materia di contrasto al riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

In particolare è fatto divieto di compiere qualsiasi operazione in favore di Clienti della Banca, quando si abbia certezza o anche solo il sospetto che i fondi utilizzati possano provenire da attività illecite, ovvero che il Cliente agisca con finalità di riciclaggio e/o al fine di realizzare atti di terrorismo. Nel caso in cui non sia possibile astenersi dall'esecuzione dell'operazione ritenuta sospetta, i Destinatari devono attivarsi in conformità alle procedure adottate della Banca.

Articolo 12 - Gestione del contante e di altri valori

Ferma restando l'osservanza delle prescrizioni di legge in materia di falsificazione, detenzione, spendita, messa in circolazione di banconote, monete, carte di pubblico credito, valori di bollo contraffatti o alterati, i Destinatari sono tenuti, nel trattamento di valori di qualsiasi natura (in

particolare banconote, monete, valori di bollo aventi corso legale nello stato e all'estero, carte di pubblico credito o materiali usati per la fabbricazione di questi):

- a rispettare puntualmente la legge ed i regolamenti emessi dalle Autorità competenti - in particolare la normativa in materia di antiriciclaggio (legge 231/2007) - con onestà, integrità, correttezza e buona fede e le procedure di controllo dei valori trattati (e di acquisto nel caso di valori bollati);
- a provvedere - in caso di accertata o sospetta falsità - all'immediato ritiro dalla circolazione attraverso apposite procedure atte a dare contezza dell'avvenuto ritiro. In nessun caso si potrà eludere il rispetto della presente disposizione con la riconsegna della banconota/moneta al portatore o la distruzione delle stesse;
- a informare il superiore diretto, e, tramite questo, in funzione della rilevanza della fattispecie, l'Organismo di Vigilanza affinché si provveda, con le modalità previste, alle prescritte attività e denunce.

Restano fermi gli obblighi di segnalazione di operazioni sospette, pertanto i Destinatari devono prestare particolare attenzione nelle negoziazioni con clientela non sufficientemente conosciuta ovvero aventi ad oggetto importi in contanti di rilevante entità.

Articolo 13 - Adempimenti fiscali

La Banca si impegna a rispettare la normativa volta per volta vigente in materia tributaria, assicurando l'adempimento di tutti gli obblighi di legge relativi.

Articolo 14 - Tutela della persona

La Banca ripudia qualunque attività che offende l'incolumità, la libertà e la dignità della persona. A tal fine non sono consentiti nei luoghi di lavoro e all'esterno atti oppure atteggiamenti o comportamenti discriminatori o lesivi della persona, delle sue convinzioni o condizioni o che possano costituire sfruttamento o riduzione in stato di soggezione della persona; condanna altresì ogni possibile forma di finanziamento che possa favorire tali condotte.

Articolo 15 - Tutela della concorrenza

La Banca ritiene che una concorrenza corretta e leale costituisca elemento fondamentale per lo sviluppo dell'impresa e del mercato, a tal fine si impegna a tutelare il valore della concorrenza leale, improntando la propria attività secondo i principi di lealtà e correttezza.

I Destinatari del Codice sono tenuti pertanto a svolgere la propria attività nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia.

Articolo 16 - Tutela del diritto di autore e della proprietà industriale

I Destinatari sono tenuti ad operare nel pieno rispetto della legge, dei regolamenti e delle norme interne in materia di tutela del diritto d'autore e della proprietà industriale.

Pertanto è fatto divieto assoluto ai Destinatari di utilizzare in qualsiasi forma e/o modo ed a qualsiasi scopo anche per uso personale opere dell'ingegno e/o materiali protetti dai diritti di autore e/o connessi, nonché da ogni diritto di proprietà intellettuale e/o industriale (tra cui, in particolare, i diritti di marchio, disegno e modello, brevetto per invenzione e modello di utilità, e sulle informazioni segrete), ivi compresi i diritti di immagine ed il diritto al nome, senza il consenso dei titolari dei diritti e/o di coloro che ne hanno la legittima disponibilità.

Conflitti di interesse

Articolo 17 - Conflitti d'interesse e operazioni con parti correlate/soggetti collegati

Nello svolgimento della propria attività, la Banca opera in modo tale da evitare ogni situazione di conflitto d'interesse, effettiva o potenziale.

Fra le ipotesi di "conflitto d'interesse", oltre a quelle espressamente previste dalla normativa vigente, si contempla anche il caso in cui uno dei Destinatari sia portatore, in una determinata situazione/operazione, di un interesse diverso da quello aziendale.

Le situazioni di conflitto d'interesse devono sempre essere individuate ed adeguatamente gestite, secondo le specifiche modalità previste dalle Istruzioni di Vigilanza.

A tal fine, tutti i Destinatari sono sempre tenuti all'osservanza della specifica normativa di legge, regolamentare e interna vigente in materia, evitando ogni situazione ed astenendosi da ogni attività che possa contrapporre l'interesse personale a quello aziendale, nonché interferire e/o intralciare la capacità di assumere in modo imparziale e obiettivo decisioni nell'interesse della Banca.

Ogni situazione potenzialmente idonea a generare un conflitto di interessi, o comunque a pregiudicare la capacità del Destinatario di assumere decisioni nel migliore interesse della Banca, deve essere immediatamente comunicata dal Destinatario al proprio superiore, se Dipendente, o all'Organismo di Vigilanza dai Destinatari non dipendenti, per le valutazioni del caso ed il soggetto interessato deve astenersi dall'agire.

La Banca si impegna inoltre a garantire la massima correttezza e trasparenza sostanziale e procedurale nella gestione delle operazioni con parti correlate e con soggetti collegati e nella gestione delle obbligazioni degli esponenti bancari ex art. 136 TUB, e dando ove richiesto, opportuna informativa nel proprio sito. Resta impregiudicata l'operatività dell'art. 2391 del codice civile.

Articolo 18 - Gestione delle Operazioni personali

Per operazioni personali si intendono, ai fini del presente Codice, tutte le operazioni aventi ad oggetto strumenti e prodotti finanziari e divise, impartite da un soggetto in proprio o per interposta persona. Gli Amministratori, i Sindaci e l'Amministratore delegato della Banca possono richiedere l'effettuazione di operazioni in strumenti finanziari per conto proprio, secondo le modalità previste per la clientela ordinaria, con particolare riguardo all'obbligo di precostituzione dei fondi in caso d'acquisto e di deposito dei titoli in caso di vendita.

Le condizioni da praticare ai soggetti sopra richiamati per le operazioni effettuate in proprio sono riportate nei fascicoli delle condizioni. Resta beninteso, comunque, che condizioni di favore a questi ultimi riservate non sono applicabili tout court ai parenti e agli affini, mentre possono essere accordate se questi ultimi sono cointestatari nella posizione in titoli.

I dipendenti della Banca possono richiedere l'effettuazione di operazioni in strumenti finanziari, per conto proprio secondo le modalità previste per la clientela ordinaria con particolare riguardo all'obbligo di precostituzione dei fondi in caso d'acquisto e di deposito dei titoli in caso di vendita.

Le condizioni da praticare ai soggetti sopra richiamati, per le operazioni effettuate in proprio, sono riportate nei fascicoli delle condizioni. Le eventuali condizioni agevolate non sono applicabili, tout court, ai parenti e agli affini, mentre possono essere accordate a questi ultimi se cointestatari nella posizione in titoli.

I dipendenti che effettuano operazioni su valori mobiliari per proprio conto, avvalendosi delle apposite strutture e dei servizi della Banca, devono rispettare le disposizioni vigenti.

Confermando la validità del principio stabilito nel codice di autodisciplina adottato dalla Banca per il quale i dipendenti devono astenersi dal compiere operazioni personali su strumenti finanziari con modalità o con frequenza tale da distoglierli dalla propria attività lavorativa giornaliera, si stabilisce che tutti gli ordini impartiti dai dipendenti a titolo personale devono essere preventivamente visti dal personale gerarchicamente sovraordinato.

Si rammenta, inoltre, che tutte le transazioni di carattere contabile relative ai servizi di investimento che prevedono anche imputazioni su rapporti dei quali il dipendente sia titolare, contitolare o delegato devono essere eseguite da altro dipendente della Banca.

Informazioni e riservatezza

Articolo 19 - Trasparenza e completezza dell'informazione

Le informazioni che vengono fornite dalla Banca alla Clientela debbono essere complete, trasparenti, aggiornate e comprensibili ed accurate, in modo da ridurre al minimo le attività connesse alla gestione dei reclami.

Eventuali reclami da parte della clientela sono evasi in modo tempestivo ed esaustivo e trattati in base alle procedure interne definite, al fine di migliorare la qualità del servizio reso, e in tal modo, la soddisfazione della clientela.

Articolo 20 - Riservatezza

I Destinatari, anche in conformità alle disposizioni di legge, debbono trattare con la massima riservatezza le informazioni in proprio possesso in ordine alle attività della Banca e dei Clienti.

Per informazioni "riservate" si intendono i dati e le conoscenze non accessibili al pubblico, in qualsiasi modo elaborate o registrate, attinenti all'organizzazione della Banca, ai beni aziendali, alle operazioni commerciali e finanziarie progettate o avviate dallo stessa Banca, ai procedimenti giudiziari ed amministrativi, ai rapporti con i Clienti e con le altre controparti istituzionali.

Inoltre, gli atti e i documenti di pertinenza della Banca, o nella sua disponibilità, che contengano informazioni riservate o confidenziali non possono essere nemmeno temporaneamente portati al di fuori della stessa, se non per motivi connessi unicamente all'attività svolta dalla Banca e con l'autorizzazione del soggetto responsabile.

Nessuna informazione riservata relativa alla Banca, acquisita o elaborata nello svolgimento o in occasione delle diverse attività, può essere utilizzata, comunicata a terzi o diffusa, se non nei limiti delle esigenze imposte da una corretta attività lavorativa e, in ogni caso, mai per fini diversi da quelli istituzionali.

In particolare, i Dipendenti della Banca dovranno adottare analogo comportamento anche nell'utilizzo dei dispositivi personali (ad es. cellulari e/o tablet).

Le persone della Banca che, secondo i regolamenti interni, sono a conoscenza di informazioni riservate, acquisite dai Clienti o di cui ne vengono occasionalmente a conoscenza o di cui comunque dispongano in ragione della propria funzione, sono tenute a rispettare i vincoli di riservatezza stabiliti dalla Banca. Pertanto non possono rivelare a terzi o fare uso improprio delle informazioni riservate di cui siano venuti a conoscenza. Le suddette informazioni, ove contenute nei supporti del sistema informatico della Banca devono essere protette.

Le informazioni aventi carattere confidenziale possono essere diffuse nell'ambito delle strutture ed uffici della Banca solo nei riguardi di coloro che abbiano effettiva necessità di conoscerle per motivi di lavoro.

Articolo 21 - Divieto di avvalersi di informazioni confidenziali

Gli amministratori, i sindaci, l'Amministratore delegato, i dipendenti della Banca non possono utilizzare informazioni confidenziali, ricevute dai Clienti o di cui comunque dispongano in ragione delle proprie funzioni, per effettuare operazioni personali, anche per interposta persona.

Agli stessi soggetti di cui al comma 1 è vietato effettuare in contropartita con i Clienti operazioni su strumenti finanziari per proprio conto, anche per interposta persona.

I dipendenti possono compiere operazioni personali su strumenti finanziari con le modalità previste dal presente Regolamento. I dipendenti non possono comunque effettuare acquisti o vendite o altre operazioni su strumenti finanziari in mancanza di adeguata copertura. I dipendenti comunque devono astenersi dal compiere operazioni personali su strumenti finanziari con modalità o con frequenza tali da distoglierli dalla propria attività lavorativa giornaliera.

I dipendenti devono attenersi alle disposizioni del presente codice e a quelle emanate dalla Banca, anche nel caso di operazioni effettuate a titolo personale presso altri intermediari.

Tutte le transazioni di carattere contabile relative ai servizi di investimento che prevedono anche imputazioni su rapporti dei quali il dipendente sia titolare, contitolare o delegato dovranno essere eseguite da altro dipendente.

Al dipendente della Banca è vietato effettuare operazioni nelle quali egli abbia un interesse personale in conflitto con quello del Cliente. Il dipendente che, con riguardo a determinate valutazioni o atti

afferenti alle proprie mansioni, ritenga di trovarsi in conflitto di interessi, ne dà notizia al propri responsabili i quali valutano l'opportunità di sollevare il dipendente dallo specifico incarico. Lo stesso divieto si applica agli amministratori e sindaci, all'Amministratore delegato.

Articolo 22- Protezione dei dati personali

Nello svolgimento delle proprie attività la Banca si impegna a garantire ed esige che i dati personali dei Destinatari e di terzi vengano trattati in conformità alle prescrizioni tempo per tempo vigenti in materia di protezione e tutela dei dati personali, in particolare quelle previste dal Regolamento Europeo 2016/679 e dal D.Lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, tenendo inoltre nel debito conto i provvedimenti di volta in volta emanati dal Garante per la protezione dei dati personali, specie quelli aventi diretto impatto sulla attività.

A tal fine, il trattamento dei dati personali è consentito solo al personale autorizzato e nel rispetto delle norme e delle procedure interne definite, conformi alla normativa vigente; in tale ambito è consentito acquisire e trattare solamente i dati necessari e direttamente connessi alle proprie funzioni.

Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e tutela ambientale

Articolo 23- Sicurezza e salute

La Banca si impegna a garantire un ambiente lavorativo conforme alle vigenti norme in materia di sicurezza e salute, assicurando l'adempimento di tutti gli obblighi di legge relativi.

I Destinatari e, in particolare, tutti i Dipendenti e Collaboratori sono tenuti allo scrupoloso rispetto delle norme e degli obblighi prescritti in materia di salute, sicurezza e ambiente, nonché al rispetto di tutte le misure richieste dalle procedure e dai regolamenti interni.

Articolo 24 - Tutela ambientale

La Banca ritiene l'ambiente un bene comune, la cui tutela richiede non solo il pieno rispetto delle prescrizioni legislative in materia ma anche l'impegno di tutto il personale per il continuo miglioramento delle prestazioni. Pertanto la Banca adotta tutte le misure finalizzate a ridurre l'impatto ambientale delle proprie attività, attraverso l'uso razionale delle risorse, la ricerca di soluzioni innovative ed efficaci, a ridurre gli impatti delle proprie attività, la promozione di un'attenzione responsabile da parte di tutti gli attori interni e degli interlocutori esterni.

In particolare, si impegna a ridurre la sua impronta ecologica nei seguenti ambiti di azione:

- Uso razionale delle risorse:
 - attraverso un consumo consapevole di carta;
 - tramite un'attenzione sistematica all'efficienza energetica e alla riduzione delle emissioni di anidride carbonica.
- Gestione ottimale dei rifiuti:
 - tramite la raccolta differenziata.

Tale impegno comporta:

- l'adozione di soluzioni organizzative, tecniche e gestionali adeguate;
- la formazione e sensibilizzazione del personale;
- la predisposizione di efficaci misure di prevenzione e protezione in situazioni di emergenza;
- la valorizzazione delle opportunità di integrazione con la gestione della sicurezza sul lavoro.

I Destinatari del Codice, nello svolgimento delle proprie funzioni, si impegnano a rispettare la vigente normativa in materia di tutela ambientale.

RAPPORTI CON GLI STAKEHOLDERS

Articolo 25 - Rapporti con gli azionisti

È interesse prioritario della Banca valorizzare l'investimento dei propri azionisti, attuando una politica che persegua la creazione di valore nel tempo.

Affinché le decisioni degli investitori possano essere basate sulla corretta valutazione delle politiche aziendali, dell'andamento della gestione e della redditività attesa del capitale investito, la Banca assicura tutta l'informazione necessaria con gli strumenti stabiliti dalla legge e anche con presentazioni agli investitori istituzionali ed agli analisti, in occasione delle riunioni assembleari.

Articolo 26 - Rapporti con i Clienti

La Banca persegue la crescita del numero dei Clienti e del loro grado di soddisfazione in un'ottica di servizio alle famiglie e alle imprese, diffondendo tra gli stessi i valori prevalenti della Banca.

Nei rapporti con la Clientela, i Destinatari sono tenuti ad improntare il loro comportamento a criteri di proattività, cortesia, trasparenza, collaborazione e ascolto, fornendo informazioni adeguate, complete e tempestive sui prodotti e sui servizi offerti. Fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dalla regolamentazione vigente, la Banca tiene a disposizione della clientela adeguata documentazione illustrativa relativamente ai servizi offerti. Il personale incaricato illustra altresì al Cliente la natura ed i rischi delle operazioni e dei servizi specificamente richiesti.

Sono tenuti altresì al rispetto della legge con particolare riferimento alle disposizioni in materia di antiriciclaggio, terrorismo, antiusura, trasparenza, privacy, alla normativa fiscale nonché a tutte le altre diverse norme applicabili a tutela del cliente e delle relative procedure interne.

Con riguardo all'usura devono attenersi rigorosamente all'osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia.

La Banca s'impegna altresì a diffondere un'informativa corretta ed adeguata nell'attività di concessione del credito e a dare attuazione a tutte le iniziative aziendali legate al contrasto dei fenomeni di usura e di riciclaggio.

I prodotti ed i servizi proposti al Cliente devono essere rispondenti alle sue reali esigenze e non è consentito il ricorso a pratiche elusive, defatigatorie o comunque tendenti a forzare il suo giudizio o il suo comportamento. La Banca, pur non manifestando preclusioni verso alcun cliente o categoria di clienti, non intrattiene relazioni, dirette o indirette, con persone delle quali sia conosciuta, o solamente sospettata, l'appartenenza a organizzazioni criminali o che comunque operino al di fuori della legalità (persone legate al riciclaggio di denaro, al traffico di droga, all'usura, all'autoriciclaggio, al terrorismo, alla criminalità organizzata, ecc).

La Banca altresì non intrattiene rapporti finanziari a supporto di attività economiche che contribuiscano anche indirettamente a violare le disposizioni di cui al D. lgs. 231/2001 e in particolare i diritti fondamentali della persona, a ostacolarne lo sviluppo, a ledere gravemente la salute delle persone e a danneggiare l'ambiente.

La Banca adotta politiche aziendali coerenti con le regole ed i principi della normativa antiriciclaggio, che costituiscono un aspetto rilevante della propria affidabilità sul mercato e nei rapporti con la Clientela. A tal fine i Destinatari sono tenuti a osservare le specifiche disposizioni interne in materia.

Articolo 27 – Divieti inerenti i rapporti con i procuratori o incaricati dei Clienti

Alla Banca è vietato stipulare contratti, stabilire rapporti, eseguire disposizioni o effettuare operazioni con Clienti che intendano a tale scopo avvalersi di procuratori o incaricati se questi sono amministratori, sindaci, dipendenti della Banca stessa.

Agli amministratori, sindaci, dipendenti della Banca è fatto divieto di accettare le procure e gli incarichi di cui al comma 1.

Articolo 28- Rapporti con la stampa e comunicazioni esterne

Le comunicazioni destinate all'esterno devono essere veritiere, trasparenti, corrette e pertinenti sempre rispettose dei diritti previsti in materia di privacy e di riservatezza dei dati.

Fatti salvi i diritti politici e sindacali e fermi restando i principi costituzionali di libertà di espressione, è fatto divieto ai Destinatari del Codice di pubblicare, anche tramite blog o social network, e senza espressa autorizzazione, qualsiasi tipo di notizia, informazione e opinione inerente alla Banca, che possa esporla a rischi di sicurezza ovvero pregiudicarne l'immagine e la reputazione.

I rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione di massa sono riservati al Presidente in qualità di legale rappresentante e all'Amministratore delegato.

Articolo 29 - Rapporti con i fornitori di beni e servizi e con gli Outsourcer

Con esclusione delle sole prestazioni di carattere eminentemente fiduciario, la Banca procede alla scelta dei contraenti attraverso apposite procedure che debbono essere chiare, certe e non discriminatorie. La selezione dei fornitori e gli acquisti di materiale e di servizi di qualsiasi tipo sono determinati solo ed unicamente da valutazioni obiettive di qualità, prezzo, capacità di consegna, servizio e mantenimento di fonti di approvvigionamento adeguato alle necessità aziendali.

I rapporti con i Fornitori sono improntati a correttezza, integrità e buona fede e devono essere documentati e ricostruibili.

I contratti prevedono come condizione che il Fornitore si impegni al rispetto del Codice.

Chi intrattiene rapporti con il Fornitore è tenuto a segnalare ai propri superiori e all'Organismo di Vigilanza inadempienze significative e di non conformità al Codice.

Nessuna persona della Banca o che agisce in suo nome può intrattenere rapporti con alcun Fornitore ove abbia un interesse, anche non patrimoniale o indiretto, nell'attività del medesimo.

Le condizioni a cui la fornitura viene effettivamente erogata devono essere quelle pattuite contrattualmente.

Per quanto riguarda l'esternalizzazione di funzioni/servizi aziendali (outsourcing) i relativi accordi scritti tra la Banca e i fornitori dovranno essere formalizzati e ben definiti sulla base delle indicazioni riportate nelle Istruzioni di vigilanza prudenziali per le banche.

In merito al controllo sulle attività esternalizzate, i Destinatari hanno l'obbligo di acquisire adeguate informazioni sui livelli di servizio forniti e sul grado di collaborazione dell'outsourcer necessari per assicurare agli organi aziendali e alle funzioni di controllo la piena conoscenza e governabilità dei fattori di rischio.

Articolo 30 - Rapporti con il territorio

La Banca intrattiene un legame totale e permanente con il territorio di propria competenza, a tal fine contribuisce e sostiene istituzioni ed iniziative di carattere religioso, culturale, artistico, scientifico, sanitario, assistenziale, ambientale, sportivo e più genericamente di comune e sociale interesse.

Tali iniziative, purché lecite, devono essere adeguatamente motivate, anche con riguardo alla congruità dell'impegno economico, alla qualità dell'iniziativa e dei partecipanti e ai concreti benefici economici e sociali per il territorio interessato dall'iniziativa.

Articolo 31 - Rapporti con le Istituzioni Pubbliche e altri soggetti esterni

I rapporti della Banca con le Istituzioni e gli Enti pubblici in genere, le organizzazioni politiche e sindacali, con i clienti e gli altri soggetti esterni (professionisti, consulenti, agenti, rappresentanti, intermediari, ecc.) devono svolgersi con la massima correttezza, trasparenza, integrità, moralità, imparzialità e indipendenza, escludendo ogni comportamento e/o atteggiamento volto ad influenzarne impropriamente e/o indebitamente l'operato contrastando qualsiasi forma di corruzione, evitando anche di dare l'impressione di voler influenzare impropriamente le decisioni della controparte o di richiedere trattamenti di favore.

In sede di gestione di procedimenti giudiziari, sono tassativamente vietati comportamenti, sotto qualsiasi forma, effettuati direttamente o per il tramite di una persona fisica o giuridica, atti a favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

La Banca non supporta manifestazioni o iniziative che abbiano finalità politiche e si astiene dal sostenere, con mezzi finanziari e non, parti ed esponenti politici, sindacati e/o loro esponenti.

Nessun Destinatario del presente Codice che abbia interessi, anche non patrimoniali o indiretti, a qualsiasi titolo collegati o riconducibili ai partiti politici, organizzazioni politiche e sindacali e associazioni rappresentative di interessi collettivi o di categoria o con persone che ne fanno parte,

può intrattenere rapporti in nome o per conto della Banca se non debitamente autorizzato e munito di adeguati poteri.

E' tassativamente vietato:

- promettere o corrispondere a qualsiasi titolo, anche indirettamente o sotto forme simulate, denaro o altre utilità ai soggetti suindicati, ovvero a persone collegate a tali soggetti in virtù di rapporti familiari, personali o d'affari;
- dare seguito a qualunque richiesta di indebiti vantaggi o tentativi di indebita induzione da parte di un funzionario di un Ente Pubblico.

Chiunque venga a conoscenza di richieste di denaro o altra utilità provenienti dai soggetti suindicati, è tenuto a sospendere ogni rapporto con gli stessi e ad informare tempestivamente i propri superiori e l'Organismo di Vigilanza.

I dipendenti che dovessero comparire ad incontri, riunioni o manifestazioni pubbliche saranno tenuti a farlo a titolo esclusivamente personale e, comunque, non potranno utilizzare il nome e il marchio della Banca, salvo autorizzazione dell'Amministratore delegato.

Le disposizioni del presente articolo vanno altresì osservate nei confronti dei membri degli organi e funzionari della UE e/o di altri Stati esteri.

Articolo 32 - Rapporti con le Autorità di vigilanza e controllo

I rapporti della Banca con le Autorità di vigilanza e di controllo sono ispirati ai principi di legalità, trasparenza e leale collaborazione.

La Banca, con l'ausilio di funzioni espressamente dedicate, mantiene - ove previsti - costanti e puntuali flussi informativi con le Autorità, assicurando la completezza, veridicità e integrità delle notizie fornite, l'oggettività delle valutazioni e la tempestività nell'inoltro.

SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Articolo 33 - Sistema dei controlli interni

La Banca si è dotata di un sistema di controlli interni in conformità delle istruzioni emanate dall'Organo di Vigilanza. Esso riveste un ruolo centrale nel quadro complessivo del sistema di governo dell'azienda.

Il sistema dei controlli interni è costituito dall'insieme delle regole, delle funzioni, delle strutture, delle risorse, dei processi e delle procedure che mirano ad assicurare, nel rispetto della sana e prudente gestione, il conseguimento delle seguenti finalità: verifica dell'attuazione delle strategie e delle politiche aziendali; contenimento del rischio entro i limiti indicati nel quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio della banca (Risk Appetite Framework - "RAF"); salvaguardia del valore delle attività e protezione dalle perdite; efficacia ed efficienza dei processi aziendali; affidabilità e sicurezza delle informazioni aziendali e delle procedure informatiche; prevenzione del rischio che la banca sia coinvolta, anche involontariamente, in attività illecite (con particolare riferimento a quelle connesse con il riciclaggio, l'usura ed il finanziamento al terrorismo); conformità delle operazioni con la legge e la normativa di vigilanza, nonché con le politiche, i regolamenti e le procedure interne.

Ogni Destinatario, nell'ambito delle proprie funzioni e dei compiti assegnati, deve contribuire attivamente al migliore funzionamento del sistema di controlli interni e promuovere nell'ambito aziendale la diffusione della cultura del controllo dei rischi.

VIOLAZIONI DEL CODICE: SEGNALAZIONI E SISTEMA SANZIONATORIO**Articolo 34 - Segnalazione delle violazioni al Codice**

I Destinatari sono tenuti a segnalare senza indugio qualsiasi comportamento che sia, anche solo potenzialmente, in contrasto con i principi e le prescrizioni del presente Codice

Le segnalazioni di eventuali violazioni possono essere inoltrate in forma scritta e non anonima all'indirizzo di posta elettronica info@bancastabiese.it.

La Banca garantisce la riservatezza del segnalante nei confronti del quale non è permessa o tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria. Resta inteso che è fatto salvo il diritto della Banca di agire a tutela della reputazione propria e del proprio personale nonché per il ristoro di eventuali danni patiti in conseguenza di segnalazioni effettuate in mala fede.

Articolo 35 - Sistema interno di segnalazione delle violazioni (whistleblowing)

Oltre a quanto previsto all'articolo precedente, in conformità con i dettami degli Organismi di Vigilanza e con le leggi vigenti, la Banca si è dotata di un sistema interno di segnalazione delle violazioni ("Whistleblowing"). Le modalità operative di questo sistema sono descritte in una apposita normativa aziendale apposita che disciplina i sistemi interni di segnalazione delle violazioni.

Tutti i Destinatari che fossero a conoscenza di una situazione illegale ovvero contraria ai principi contenuti nel presente Codice, hanno il dovere di provvedere tempestivamente alla comunicazione, con esonero dal vincolo di osservanza dell'ordine gerarchico.

L'afflusso delle suddette informazioni deve essere canalizzato verso l'Organismo di Vigilanza previsto ai sensi del d.lgs. 231/2001 per il tramite della Revisione Interna. La mancata o tardiva osservanza del dovere di informazione potrà essere sanzionata.

Articolo 36 - Conseguenze derivanti dalla violazione del Codice

La Banca non tollera violazioni delle previsioni contenute nel presente Codice o del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Banca stesso ai sensi del D.Lgs. 231/01.

Per quanto concerne i Dipendenti, ogni violazione di esse costituirà infrazione disciplinare e comporterà le conseguenze sanzionatorie di cui all'articolo 7 della L. 300/70 e successive integrazioni e modifiche e all'articolo 2106 C.C., nonché, ove la violazione commessa dovesse integrare anche gli estremi della violazione del Modello di organizzazione gestione e controllo adottato dalla Banca ai sensi del D.Lgs. 231/01, l'applicazione delle sanzioni previste dal Modello medesimo.

Per quanto riguarda i collaboratori esterni, ogni violazione è fonte di responsabilità contrattuale e, come tale, potrà essere sanzionata.

Per quanto concerne gli esponenti aziendali, ogni violazione da parte loro, ove non diversamente previsto, dovrà essere sanzionata, con misure proporzionali alla violazione, dall'organo sociale di appartenenza.